



REGIONE BASILICATA

D.P.G.R. N° 98

Oggetto: Voltura del disciplinare per la concessione di derivazione acqua dal pozzo ubicato in loc. Monte Pote di Genzano di Lucania, per una portata di 15,5 l/s ad uso industriale, da LATERIFICIO PUGLIESE S.p.A. a SCIANATICO LATERIZI S.r.l. con sede legale a BARI in via Melo da Bari n°229 – C.F. e P. IVA N°IT07348420725.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regio Decreto 14 agosto 1920 n. 1985 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”;

VISTO il T.U. di leggi sulle acque e gli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e le successive disposizioni legislative e regolamentari;

VISTO l’art. 33 dello Statuto Regionale;

VISTA la legge 22/5/1971 n. 350;

VISTA la legge regionale 6/12/1971, n. 1;

VISTO l’art. 13 del D.P.R. 15/1/1972, n. 8;

VISTA la L.R. 02/03/1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTA la D.G.R. del 13/01/1998 n. 11 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali”, in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 15/03/1997;

VISTA la legge regionale 8 marzo 1999, n. 7 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;



VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTE le D.G.R. 23/05/2005 n. 1148 e la D.G.R. 05.07.2005 n. 1380 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 19 dicembre 2006 n. 1984 di modifica ed integrazioni alla D.G.R. 30 dicembre 2003 n. 2628 di adozione del "Regolamento per la disciplina della procedura di rilascio delle concessioni di derivazioni e delle licenze di attingimento delle acque pubbliche della Regione Basilicata";

VISTI gli artt. 6,7,24,27, 22, 20, 18, 39 e 40 del regolamento di cui alla D.G.R. n. 1984/06;

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008 di modifica alla D.G.R. n. 637/2006 concernente la "Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti";

VISTA la D.G.R. n. 221 del 02/03/2012, "D.G.R. nn. 2017/05 e successive modificazioni. Modifiche alla declaratoria e alla titolarità di alcune posizioni dirigenziali" dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta;

VISTA la D.G.R. n. 1315 del 09/10/2012, avente come oggetto "PO FESR 2007-2013 – Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza a chiusura della procedura scritta; approvazione del Piano Finanziario per Linea di Intervento – Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 46/2009 e della D.G.R. n. 932/2010" nella parte relativa alla declaratoria dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità;

VISTA la L.R. n. 35 del 21 dicembre 2012 recante l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

VISTA la D.G.R. n. 1 del 15 gennaio 2013 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015";

VISTA l'istanza del 28/01/2013, con la quale la sig.ra GAROFALO Maria Luisa, Legale Rappresentante di LATERIFICIO PUGLIESE S.p.A., ha chiesto la voltura del disciplinare per la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo ubicato in loc. Monte Pote di Genzano di Lucania per una portata di 15,5 l/s ad uso industriale da LATERIFICIO PUGLIESE S.p.A. a SCIANATICO



LATERIZI S.r.l. avente sede legale a BARI in via Melo da Bari n°229 – C.F. e P. IVA N°IT07348420725;

VISTO l'atto notarile del Dr. Giuseppe Cardinali del 21/09/2011 Repertorio n°39301, registrato a BARI il 13/09/2012 al n°23555, con il quale la Società LATERIFICIO PUGLIESE S.p.A. ha concesso in affitto il ramo d'azienda per lo svolgimento di attività di produzione e commercializzazione di laterizi, di prefabbricati in laterizio e/o cemento e materiali per l'edilizia alla Società SCIANATICO LATERIZI S.r.l. summenzionata;


RITENUTO di dover disciplinare ex novo gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione di derivazione in oggetto secondo il nuovo sistema di disciplinare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

Art. 1) Salvi i diritti di terzi, è concessa alla sig.ra Margherita SCIANATICO, nata a BARI il 30/11/1965, Legale Rappresentante della Società SCIANATICO LATERIZI S.r.l., con sede legale a BARI in via Melo da Bari n°229 – C.F. e P. IVA N°IT07348420725, la derivazione di acqua dal pozzo ubicato in loc. Monte Pote di Genzano di Lucania, per una portata di 15,5 l/s ad uso industriale, per anni trenta successivi e continui, fino alla scadenza del 10/12/2033.

Art. 2) Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuo, da corrispondere alla Regione Basilicata Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio – Potenza, di anno in anno, ai sensi dell'art. 22 del regolamento di cui alla D.G.R. n. 1984/06, pari ad euro 5.127,39. Il pagamento di detto canone dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante versamento su c/c postale n. 218859 intestato a Regione Basilicata – Servizio Tesoreria con l'indicazione nella sezione causale della dicitura "*Canone di concessione per l'utilizzazione di acqua pubblica*" e degli estremi del provvedimento di concessione. Con cadenza triennale la giunta regionale, mediante apposita delibera, provvederà ad aggiornare gli importi dei canoni sulla base del tasso d'inflazione programmato, tenendo conto, altresì, delle finalità di risparmio ed uso razionale della risorsa idrica.



Art. 3) Entro il 15 gennaio di ogni anno il concessionario è tenuto a comunicare all'Ufficio Ciclo dell'Acqua del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, con sede in viale Vincenzo Verrastro n. 5 – Potenza ed all'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, con sede in via Umberto I – Potenza, il volume annuo e la portata media annua effettivamente derivati e restituiti.


Art. 4) Tutte le spese relative alla presente concessione sono a carico del concessionario.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento sono depositati presso il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità – Ufficio Ciclo dell'Acqua che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente atto sarà pubblicato sul B. U. della Regione Basilicata.

Potenza, 16 APR. 2013

DE FILIPPO





REGIONE BASILICATA

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO E POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

POTENZA

REG. REP. N° _____

DISCIPLINARE CONTENENTI GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI CUI DOVRÀ ESSERE VINCOLATA LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA DA UN POZZO UBICATO NEL TERRITORIO DI GENZANO IN LOCALITÀ MONTE POTE E RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 4 PART/LLA N°100, PER UNA PORTATA DI CONCESSIONE DI 15,5 L/S, AD USO INDUSTRIALE, CHIESTA DALLA SIG.RA MARGHERITA SCIANATICO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SCIANATICO LATERIZI s.r.l., CON ISTANZA DATATA 28.01.2013.

VOLTURA DEL CONTRATTO N° REP. 183 DEL 24.11.2003, ASSENTITO CON D.D. N°75H/2003/1559 DEL 11.12.2003.

Premesso che con D.P.G.R. n° _____ del _____ è stata concessa la voltura alla derivazione in oggetto indicata ed è stato approvato lo schema del presente disciplinare:

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____ nella sede della Regione Basilicata in via Vincenzo Verrastro n°4 a Potenza, innanzi a me Dott. Arturo AGOSTINO, nato a Potenza il 16.01.1959, Dirigente dell'Ufficio Segreteria Generale della Giunta Regionale e qui domiciliato per la carica, quale Ufficiale rogante dei contratti della

Regione Basilicata, ai sensi della legge regionale n°9 del 06.06.1986, sono comparsi, senza l'assistenza di testimoni avendo le parti rinunciato con il mio consenso, giusto l'art. 48 della vigente legge notarile n°89 del 16.02.1913:

1) il Dottor Francesco RICCIARDI, nato a Potenza il 24.02.1954, C.F. RCC FNC 54B24 G942C, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua, C.F.80002950766, per la carica domiciliato a Potenza in via Vincenzo Verrastro n°5, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Giunta Regionale in data 13.01.1988 n°11

e

2) la Sig.ra Margherita SCIANATICO, nata a BARI il 30.11.1965, Legale Rappresentante della Società SCIANATICO LATERIZI s.r.l., con sede legale a BARI in via Melo da Bari n°229, iscritta alla C.C.I.A.A. di BARI N°550608 – P.I. e Codice Fiscale N°IT07348420725, in qualità di richiedente la concessione.

I comparenti, così come costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

- ART. 1 -

QUANTITA' DI ACQUA DERIVABILE ED USO

La quantità d'acqua che si concede di derivare dal pozzo riportato in catasto al foglio 4 part. 100, in località Monte Pote di Genzano di Lucania, è pari a 15,5 l/s e serve per uso industriale, nell'ambito dell'attività svolta dal richiedente.

- ART. 2 -

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

La presa di acqua avviene mediante la perforazione di un pozzo con uso industriale. Nel sistema è previsto il misuratore di portata, consistente in un contatore a mulinello tarato per la misurazione della portata richiesta non superiore a 15,5 l/s. A protezione di tale sistema è stato realizzato un manufatto in cls.

- ART. 3 -

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

I risultati delle misure del volume annuo e della portata media annua effettivamente derivati e restituiti dovranno essere trasmessi, entro il 15 gennaio di ogni anno, all'Amministrazione concedente ed all'Autorità di Bacino territorialmente competente.

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore della concessa, l'Amministrazione concedente potrà prescrivere in ogni epoca la costruzione di opere tali da limitare la quantità di acqua a quella concessa. Ove si riconosca la necessità di maggiori lavori o modifiche a quelli eseguiti l'Amministrazione concedente potrà prescrivere un termine per la loro esecuzione e stabilire, altresì, se potrà o meno continuarsi la derivazione, in dipendenza dell'esecuzione stessa.

- ART. 4 -

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione servirà per soddisfare le esigenze di SCIANATICO LATERIZI s.r.l., consistenti nell'utilizzazione dell'acqua per uso industriale.

Il quantitativo di acqua da prelevare dal pozzo in questione non dovrà in nessun caso eccedere il valore di 15,5 l/s, salvo rettifiche in conseguenza delle misurazioni di portata che si andranno ad effettuare.

- ART. 5 -

GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed inderne l'Amministrazione concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale,

delle falde acquifere e/o altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume, inoltre, tutte le spese dipendenti dalla concessione.

Saranno a carico del concessionario eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della scaturigine dell'acqua del pozzo, in dipendenza della concessa derivazione anche se ciò venga accertato a lavori eseguiti.

Il concessionario dovrà, inoltre, garantire l'osservanza delle norme di tutela qualitativa delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

- ART. 6 -

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni **trenta** successivi e continui, fino alla scadenza naturale del 10.12.2033.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, essa potrà essere rinnovata con quelle modificazioni che, per le svariate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie.

Alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione ed eseguiti, a proprie spese, i lavori per il ripristino dello stato dei luoghi, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Amministrazione concedente.

- ART. 7 -

CANONE

Il canone annuo, dovuto in base al disposto dell'art. 22 della D.G.R. del 19.12.2006 n°1984 di modifica ed integrazione della D.G.R. del 30.12.2003 n°2628 "Regolamento per la disciplina della procedura di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica", sarà di euro 5.127,39 per uso industriale.

Il pagamento del canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento su c/c postale n°218859, intestato alla Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – con l'indicazione nella sezione della causale della dicitura "Canone di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee" e degli estremi del provvedimento di concessione.

Con cadenza triennale la Giunta Regionale, mediante apposita delibera, provvederà ad aggiornare gli importi dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto, altresì, delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica.

- ART. 8 -

PAGAMENTI

Restano a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copia dei disegni, di atti, di stampe, ecc.

- ART. 9 -

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del R.D. 11.12.1933 n°1775, di quelle del regolamento di cui alla D.G.R. 19.12.2006 n°1984 e di tutte le disposizioni vigenti per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, la piscicoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela delle acque contro l'inquinamento.

- ART. 10 -

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Genzano di Lucania.

- ART. 11 -

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente disciplinare saranno devolute al competente Tribunale Regionale delle Acque.

- ART. 12 -

REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in triplice copia, è oggetto di registrazione e le relative spese sono a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Basilicata
Dott. Francesco RICCIARDI

Il Concessionario
Sig.ra Margherita SCIANATICO

L'Ufficiale Rogante
Dott. Arturo AGOSTINO
